SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2980

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, DELOGU, FAVARO, GABURRO e BETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2004

Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca, secondo un modello sperimentato con successo nei due anni passati, le autorizzazioni di spesa necessarie per rendere effettivamente spendibili le somme di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali accantonate nella Tabella A (spese di parte corrente) e nella Tabella B (spese in conto capitale) della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). Si tratta di somme che, come si ricorderà, sono state già in parte impegnate dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, recante fra l'altro norme in materia di attività cinematografiche e dello spettacolo. Il presente disegno di legge dispone pertanto l'autorizzazione di spesa delle somme residue.

Peraltro, in occasione dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione del summenzionato decreto-legge (atto Senato n. 2912) rimasero in sospeso alcune importanti questioni. I tempi ristretti che questo ramo del Parlamento ebbe a disposizione per l'esame del provvedimento non consentirono infatti di apportare quelle correzioni che pure erano indispensabili.

In particolare, l'approvazione alla Camera di un emendamento probabilmente non sufficientemente meditato aveva condotto, all'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore, alla sostituzione dell'espressione «a fini di lucro» con l'altra «per trarne profitto». I due termini, solo apparentemente simili, sono tuttavia giuridicamente assai diversi, sì che è emerso il fondato timore che con la nuova dizione le fattispecie penali previste dal citato articolo 171-*ter*, comma 1, e comma 2, lettera *a-bis*), potessero essere ingiustamente applicate anche a condotte tenute per uso personale, contravvenendo con ciò pienamente lo spirito della modifica parlamentare. Stante l'impossibilità di correggere il testo del decreto-legge, pena il rischio di una sua mancata conversione nei termini costituzionali, attraverso specifici ordini del giorno fu assunto l'impegno in Senato di apportare quanto prima le necessarie modificazioni attraverso un diverso atto legislativo. Il presente disegno di legge si propone pertanto di tenere fede a quell'impegno, ripristinando l'originaria espressione «a fini di lucro» che sicuramente vale ad escludere la sanzionabilità penale di comportamenti tenuti per uso personale, perseguiti, invece, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 174-*ter* della stessa legge n. 633 del 1941.

Altro impegno assunto in Senato in occasione della definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 72 riguardava la soppressione dei commi 1 (che reca l'obbligo immediato di corredare le immissioni nelle reti telematiche di opere dell'ingegno con un apposito avviso) e 8 (che riguarda invece il regime dei compensi dovuti per copia privata) dell'articolo 1. Il presente disegno di legge intende pertanto tenere fede anche a questo impegno. In particolare, quanto alla soppressione del comma 1, si conviene che la notevole complessità tecnica della materia rende preferibile rinviare l'operatività di tale obbligo ad un successivo provvedimento normativo da adottare, in tempi brevissimi, sulla base di una proposta elaborata a cura di apposita commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti delle Amministrazioni interessate, nonché degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti. Quanto alla sop-

pressione del comma 8, si condivide l'esigenza di evitare il rischio di effetti pregiudizievoli sugli equilibri di mercato, anche alla luce del confronto e della necessaria competitività con il mercato europeo e mondiale.

Sempre nel corso dell'esame del decreto-legge n. 72, si era poi registrata l'inadeguatezza delle disposizioni contenute, sempre a seguito di emendamento approvato dalla Camera dei deputati, all'articolo 4, commi da 6-*bis* a 6-*quater*, potenzialmente suscettibili di interpretazioni distorte. In particolare, si era ritenuto indispensabile ribadire il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, oltre che stabilire che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è l'unico elemento certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, anche a fini fiscali. A fronte dell'impossibilità di apportare modifiche al testo del decreto-legge, anche in questo caso era stato presentato e accolto dal Governo apposito ordine del giorno n. G4.100.

Il presente disegno di legge è quindi volto ad onorare anche quell'impegno.

Esso contiene infine disposizioni di carattere ordinamentale in materia di beni e attività culturali e di sport.

* * *

Articolo 1

L'articolo autorizza, complessivamente, una spesa per interventi di conto capitale pari a 6.830.000 euro per l'anno 2004, 11.605.000 euro per l'anno 2005 e 26.155.000 euro per l'anno 2006, ed una spesa per interventi di parte corrente pari a 303.000 euro per l'anno 2004, 1.238.000 euro per l'anno 2005 e 2.738.000 euro per l'anno 2006.

Gli interventi di cui al comma 1 saranno definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono destinati al Ministero per i beni e le attività culturali e finalizzati al finanziamento del Piano pluriennale per l'archeologia ed al completamento della Biblioteca digitale italiana.

Il comma 4 è finalizzato a risolvere l'annosa questione relativa al Castello Carrarese di Padova, prevedendo che esso sia dato in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale avrà poi il compito, anche attraverso un'apposita convenzione con altri soggetti pubblici e privati, di provvedere a determinare le più opportune modalità di gestione per assicurarne la piena valorizzazione culturale, ovviamente alle condizioni e nei limiti previsti dal codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, di recente entrato in vigore.

Con il comma 5, viene assegnato un contributo straordinario alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell'Opera di Roma, per lo svolgimento della propria attività.

I commi 6 e 7 prevedono la costituzione di due Fondazioni, una intitolata al grande musicista Giorgio Gaber, al fine di tramandarne l'opera e di valorizzare il genere espressivo «teatro canzone», e l'altra all'insigne filosofo Lucio Colletti, per tramandarne l'opera e gli studi. Entrambe le Fondazioni, cui viene assegnato un contributo annuale dal 2004 al 2006, sono aperte a soggetti pubblici e privati che ne condividano le predette finalità.

I commi 8 e 9, infine, recano le necessarie coperture finanziarie.

Articolo 2

L'articolo reca varie disposizioni di carattere ordinamentale, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, in alcuni casi come si è detto volte a migliorare la chiarezza, l'operatività e l'efficacia di alcuni provvedimenti di recente adozione nei settori

dei beni culturali, dello spettacolo e dello sport.

Riprendendo i contenuti del già ricordato ordine del giorno (G4.100) accolto in Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72, con il comma 1 viene ribadito il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO); inoltre, viene stabilito che il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI è l'unico elemento certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Sulla base dell'ordine del giorno G.100 (anch'esso accolto dal Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 72), con il comma 2 viene ripristinata, nell'articolo 171-*ter* della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, in materia di protezione del diritto d'autore, l'espressione «a fini di lucro», al posto di quella «per trarne profitto».

Con i commi 3 e 4 viene data attuazione ai contenuti dell'ordine del giorno G.200, esso pure accolto dal Governo. Anzitutto, viene eliminata la previsione di un obbligo immediato di corredare le immissioni nelle reti telematiche di opere dell'ingegno con un apposito avviso. Benché la necessità di una immediata regolamentazione della diffusione sulle reti telematiche delle opere dell'ingegno richieda di intervenire con urgenza nel definire le modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse, la complessità tecnica della materia consiglia infatti di eliminare la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 72, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio da ministri, destinato a definire i soggetti obbligati e le relative modalità tecniche. In secondo luogo, si provvede all'abrogazione del comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge n. 72, ripristinando l'assetto economico preesistente.

Con il comma 5, viene effettuato il necessario coordinamento degli articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, in modo da chiarire che l'attribuzione alle soprintendenze dell'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile avviene con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tale necessario coordinamento è stato esplicitamente richiesto dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e dal Consiglio di Stato allorquando hanno reso i loro pareri sulle nuove norme organizzative del Ministero.

Con il comma 6 viene disposta l'abrogazione delle norme regolamentari recanti criteri e modalità di erogazione dei contributi alle attività musicali e di danza, con decorrenza dalla data dell'adozione dei relativi decreti ministeriali di natura non regolamentare. La possibilità di regolare tali attività con decreti di tale natura è già prevista dal decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, ed è ora necessario procedere alla relativa adozione per riordinare tali settori.

Con il comma 7 viene disposta una modifica al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, istitutivo della Fondazione La Biennale di Venezia, per un coordinamento del testo. La modifica ha lo scopo di fare in modo che facciano direttamente parte del consiglio di amministrazione della Fondazione il presidente della regione Veneto ed il presidente della provincia di Venezia, anzichè loro delegati, come già avviene per il sindaco. In tale modo la rappresentatività della regione e della provincia sarà garantita al massimo livello.

Con il comma 8 viene disposta una modifica assolutamente necessaria alla ormai ob-

soleta legge 14 agosto 1967, n. 800. L'articolo 27 di tale legge, infatti, non permette la possibilità di finanziare programmazioni liriche ad organismi che abbiano scopo di lucro. Detta disposizione rende difficoltoso, tra l'altro, finanziare tali manifestazioni da parte di enti, anche pubblici, che leggi successive hanno di fatto privatizzato. Non si ritiene, oggi, che lo scopo di lucro debba essere ostativo alla possibilità di ricevere finanziamenti pubblici per l'organizzazione di tali eventi nel caso in cui gli enti in questione reimpieghino gli eventuali utili in interventi di utilità sociale.

Con il comma 9 si dispone l'aumento fino a dieci unità degli incarichi conferibili ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, per consentire il migliore funzionamento del Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, attese le vaste competenze di quest'ultimo, anche a seguito della recente riforma del medesimo Ministero. La modifica non comporta oneri aggiuntivi, in quanto le risorse economiche necessarie sono reperite tra quelle del Fondo unico per lo spettacolo, come già prevede la norma che si va a modificare.

Con il comma 10, si rende più snella la procedura di approvazione degli interventi di conservazione del barocco della provincia di Lecce, stabilendo un termine entro cui debba esprimersi la commissione regionale di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il comma 11 si rende necessario per armonizzare il disposto dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, in materia di commissioni per la cinematografia, con il più puntuale dettato dell'articolo 15, comma 3, del regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2004. Quest'ultima norma, infatti, nel definire le funzioni esercitate dal direttore generale per il cinema, prevede anche che il medesimo presieda le Commissioni in materia di attività cinematografiche previste dalla normativa di settore, in armonia con quanto previsto al successivo articolo 16 per il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport.

Con il comma 12, attraverso una modifica della legge 29 dicembre 2003, n. 376, recante «Finanziamento di interventi di opere pubbliche», si intende specificare la natura non regolamentare dei decreti con i quali il Ministro per i beni e le attività culturali individua i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non utilizzate dall'Istituto per il credito sportivo alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 376 del 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi finanziari in materia di beni e attività culturali e di sport)

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 5.830.000 euro per l'anno 2004, di 8.605.000 euro per l'anno 2005 e di 16.155.000 euro per l'anno 2006. Gli interventi sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.

2. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 500.000 euro per l'anno 2004, di 2.000.000 di euro per l'anno 2005 e di 7.500.000 euro per l'anno 2006 per il finanziamento del Piano pluriennale per l'archeologia.

3. È assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 500.000 euro per l'anno 2004, di 1.000.000 di euro per l'anno 2005 e di 2.500.000 euro per l'anno 2006 per il completamento della Biblioteca digitale italiana.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Castello Carrarese di Padova è dato in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede altresì, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, anche tramite apposito atto convenzionale con altri soggetti pubblici o privati, modalità di gestione del bene idonee ad assicurarne la piena valorizzazione culturale.

5. Per lo svolgimento delle proprie attività, è assegnato alla Fondazione lirico-sinfonica Teatro dell'Opera di Roma un contributo straordinario di 203.000 euro per l'anno 2004, di 938.000 euro per l'anno 2005 e di 2.438.000 euro per l'anno 2006.

6. È costituita la Fondazione Giorgio Gaber, al fine di tramandare l'opera del grande musicista e di valorizzare il genere espressivo «teatro canzone». Alla Fondazione partecipano quali fondatori, oltre alla Associazione culturale Giorgio Gaber di Milano, altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 50.000 euro per l'anno 2004 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

7. È costituita la Fondazione Lucio Colletti, al fine di tramandare l'opera e gli studi dell'insigne filosofo. Alla Fondazione partecipano quali fondatori, oltre al Centro studi Lucio Colletti di Roma, altri soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato alla Fondazione un contributo di 50.000 euro per l'anno 2004 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad euro 6.830.000 per l'anno 2004, ad euro 11.605.000 per l'anno 2005 e ad euro 26.155.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5, 6 e 7, pari ad euro 303.000 per l'anno 2004, ad euro 1.238.000 per l'anno 2005 e ad euro 2.738.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di beni e attività culturali e di sport)

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«*17*-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.»;

b) al comma 18:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive»;

2) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h*-bis) l'obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata o dell'ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende affiliarsi»;

c) i commi 18-*bis* e 18-*ter* sono sostituiti dai seguenti:

«*18*-bis. Lo statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve altresì prevedere la disciplina del divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina.

18-ter. La disposizione di cui al comma 18, lettera *a)*, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2002 risultano già riconosciue, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate ad una o più Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva.

18-quater. La disposizione di cui al comma 18, lettera *c)*, non si applica alle società di capitali».

2. All'articolo 171-*ter*, comma 1, e comma 2, lettera *a*-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il comma 1 è abrogato. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione avente il compito di elaborare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di iniziativa legislativa di riassetto della normativa

sul diritto d'autore concernente la diffusione delle opere dell'ingegno per via telematica, con particolare riguardo alle modalità tecniche per l'informazione degli utenti circa il regime di fruibilità delle opere stesse.

4. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato.

5. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono soppresse;

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400,».

6. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, con i quali sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività musicali e di danza, sono abrogati, rispettivamente, il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47, ed il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 maggio 2002, n. 188.

7. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *b)* e *c)*, le parole: «o un suo delegato» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «, i delegati di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1,» sono soppresse.

8. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpieghino gli eventuali utili di bilancio in interventi di utilità sociale».

9. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».

10. All'articolo 10, comma 5, primo periodo, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, dopo le parole: «sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» sono inserite le seguenti: «, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la provincia di Lecce procede comunque alla delibera».

11. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse.

12. All'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, di natura non regolamentare,».

€ 0,50